

TI_GERICHTE 12.2000.183 vom 11. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.183

FR: TI_GERICHTE 12.2000.183 du 11 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.183 del 11 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.04.2001 12.2000.183

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2000.00183 Lugano 11 aprile 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1996.00459 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con petizione 21 giugno 1996, da _____ al quale, deceduto in corso di causa, è subentrata _____ patr. dall' avv. _____ contro _____ patr. dall' avv. _____ con la quale è chiesta la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di Fr. 180'032.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 1995 e che il Pretore, con sentenza 6 settembre 2000, ha integralmente respinto. Appellante l'attrice la quale, con atto di appello 26 settembre 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la pretesa di petizione mentre la controparte, con osservazioni 2 novembre 2000 postula la reiezione del gravame e la conseguente conferma del primo giudizio. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto 1. Il convenuto, nipote dello scomparso _____, ha prelevato, nel luglio 1991, da un conto di quest'ultimo presso la _____, in forza di valida procura, l'importo di Fr. 230'032.-- allo scopo, concretatosi, di finanziare l'acquisto di una sua abitazione. La qualifica del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti - problematica inizialmente contestata e basata su antitetiche posizioni delle parti durante l'intero scambio degli allegati scritti, ossia quale mutuo per la parte attrice e donazione per il convenuto - è stata risolta durante la fase istruttoria grazie all'inequivocabile deposizione del teste _____ che ha confermato l'esistenza di un contratto di donazione. La parte attrice, abbandonata così la tesi principale del mutuo da restituire, ha riconosciuto la donazione quale causa del trasferimento del denaro. Tuttavia, per poter giustificare la restituzione, l'ha qualificata, come del resto già addotto in via subordinata con la petizione, quale donazione gravata dall'onere di corrispondere al donante, regolarmente e vita natural durante, l'importo di Fr.1'000.- al mese, onere che il convenuto avrebbe mancato di adempiere a partire dal settembre 1995. Il convenuto, per contro, ha sostenuto non esservi alcun obbligo a suo carico, avendo egli effettuato dei versamenti di Fr. 1'000.-, in modo irregolare, per puri motivi di gratitudine e disponibilità finanziaria permettendoglielo. 2. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha negato che tra le parti alla donazione fosse stato convenuto l'onere descritto dal mutuante, al quale incombeva la relativa prova, e ha di conseguenza respinto la petizione. Con l'appello e le osservazioni all'appello le parti riprendono le rispettive argomentazioni a comprova una dell'esistenza e l'altra

dell'inesistenza dell'onere gravante la donazione. 3.1 Per l'art. 245 cpv. 1 CO la donazione può essere gravata da un onere. L'onere è una clausola accessoria della donazione che crea un dovere per il donatario ma non è considerata dalle parti contraenti quale contropartita della donazione (OR-Vogt , ad art. 246 n. 1; Tercier , Les contrats spéciaux, n. 1421/1422). Nel caso di specie non si può parlare di onere collegato alla donazione dell'importo di danaro poiché, per la testimonianza _____, l'intenzione del donante _____ era quella di donare ottenendo però in compenso, da parte del donatario _____, il versamento dell'importo mensile di Fr. 1'000.-, vita natural durante. E che questa fosse l'intenzione del donante è dimostrato dal suo atteggiamento successivo quando, nel novembre 1995, fa scrivere al donatario reclamando la restituzione del mutuo (che tale non era) ma evocando, pure, la disponibilità di rinunciare al rimborso qualora il donatario si fosse impegnato con una dichiarazione (evidentemente scritta) a corrispondergli, vita natural durante, l'importo di Fr. 1'000.- mensili (doc. D). I versamenti ricorrenti dovevano così essere la controprestazione della donazione per cui, stante che la donazione è tale quando avviene senza prestazione corrispondente (art. 239 CO), non si sarebbe in presenza di una donazione ma di un negozio a prestazioni corrispettive. In ogni caso non si può parlare di donazione gravata da onere per cui non è ipotizzabile un suo inadempimento con la conseguenza, come chiesto in causa, della revoca della donazione e della restituzione della somma donata. 3.2 L'impegno corrispettivo della cessione della somma di danaro è configurabile invece giuridicamente quale rendita vitalizia (art. 516 e seg. CO) poiché trattasi di una prestazione fissa, ad intervalli regolari e da eseguirsi sino al momento della morte del creditore. Nel caso concreto era voluta da _____ a titolo oneroso poiché combinata con la cosiddetta donazione. La rendita vitalizia presuppone, per la sua validità, la forma scritta (art. 517 CO). Questa esigenza di forma assume grande importanza proprio quando la promessa di versare la rendita è fatta in contropartita di un impegno che non è sottoposto a forma speciale come, appunto, il trasferimento di una somma di danaro (Tercier , op. cit. n. 5425). _____ non ha sottoscritto nessun impegno in tal senso, anzi si è rifiutato di farlo (teste _____), e _____ si è adagiato a questa situazione ("si accontentò della parola del nipote" come riferito dal teste _____). Con il che non vi è stata valida pattuizione della rendita vitalizia ed i pagamenti che ne sono seguiti sono avvenuti, come afferma il convenuto, a titolo grazioso. La controprestazione del trasferimento dell'importo di Fr. 230'032.- non è quindi nata giuridicamente e di conseguenza non vi può essere suo inadempimento. Ne discende che, non essendo stata pattuita validamente alcuna controprestazione, la dazione di danaro di _____ ad _____ va considerata quale donazione senza che sia data alcuna situazione che giustifichi una sua revoca. 4. L'appello, per i motivi che precedono, è respinto con il carico di spese e ripetibili all'appellante interamente soccombente. Per i quali motivi visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente LTG dichiara e pronuncia 1. L'appello 26 settembre 2000 di _____ è respinto. 2. La tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'000.-), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte Fr. 3'500.- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a _____ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario